



**REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BOSCHI GOVERNATI A CEDUO IN CALABRIA.**

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 25maggio2015

Si assegna il numero 9 della serie dei *Regolamenti regionali dell'anno* 2015 *Publicato nel Bollettino Ufficiale*  
*della Regione Calabria n.* \_\_\_\_\_  
*del* \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**emana**

Il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BOSCHI GOVERNATI A CEDUO IN CALABRIA.****Art. 1****Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei boschi cedui presenti nel territorio regionale per quanto attiene le modalità ed epoca di taglio, la maturità tecnica della specie legnosa, le forme di trattamento, l'estensione delle tagliate, nonché le procedure amministrative da adottare.
2. Disciplina altresì le procedure amministrative da seguire nell'attuazione dei progetti di taglio conseguenti ai Piani di Gestione ed ai Piani dei tagli, di cui all'art. 7 della L.R. 45/12, nonché le Misure forestali di cui al Programma di sviluppo rurale, già approvati dagli Organi regionali, e redatti secondo il Piano Forestale Regionale e le Prescrizioni di massima e polizia forestale relative.

**Art. 2****Epoca del taglio**

3. L'epoca del taglio dei boschi cedui in Calabria è regolata come segue:
  - a. leccio e macchia mediterranea dal 1 settembre al 15 Giugno;
  - b. castagno, querceti caducifogli, cedui misti, ontano e robinia dal 15 settembre al 15 Giugno;
  - c. faggio dal 1 ottobre al 15 Giugno.
4. Nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie, si farà riferimento alla specie prevalente.
5. Gli sfolli, i diradamenti ed il taglio per la conversione a fustaia dei cedui, eseguito con le modalità previste dalle norme vigenti, sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno.
6. Nelle aree naturali protette e nei siti afferenti alla rete "Natura 2000", ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere tenuto conto di quanto previsto dall'Ente gestore dell'Area Protetta e delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli".
7. E' consentito portare a termine le successive operazioni di sgombero dai boschi dei prodotti derivanti dalle utilizzazioni e dei residui della lavorazione nel periodo compreso tra il 15 e il 30 Giugno.

**Art. 3****Turno minimo**

1. Per i boschi cedui puri il turno non può essere inferiore a:
  - a. eucalipti anni 10;
  - b. castagno anni 12;
  - c. ontani, robinia, salici e nocciolo anni 12;
  - d. querceti caducifogli anni 18;
  - e. carpini e orniello anni 18;
  - f. leccio e corbezzolo anni 25;
  - g. faggio anni 24.
2. Per i cedui misti si applica il turno della specie prevalente, fatti salvi i cedui misti di robinia in cui si applica il turno assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo, quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30%.
3. I turni minimi per i cedui di castagno, eucalipto, robinia, pioppo ed ontano, quali specie idonee per la produzione di biomassa, possono essere ridotti in ordine alla compatibilità della ceduazione a turno breve con la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, previo autorizzazione del competente Settore Regionale.
4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio il periodo di curazione è fissato in anni 9. I polloni di maggiore diametro devono avere una età media di 27 anni. Con il taglio di curazione, vengono asportati contestualmente i polloni di 27 anni e diradati quelli di età inferiore.
5. È altresì vietata la ceduazione dei boschi di cui al comma 1, con esclusione della lett. a), che abbiano oltrepassato un'età pari a due volte il turno minimo dall'ultima ceduazione, fatti salvi gli interventi di tutela fitosanitaria sui popolamenti di castagno e di specie quercine previo autorizzazione del

competente Settore regionale. È, infine, vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici o semplici matricinati.

#### **Art. 4** **Stagione e anno silvano**

1. Si definisce stagione silvana, l'epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base al presente Regolamento.
2. Si definisce anno silvano il periodo dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

#### **Art. 5** **Estensione delle tagliate e autorizzazioni**

1. I tagli dei boschi cedui devono essere condotti in modo che la superficie della tagliata non sia superiore a 10 (ha) per stagione silvana, ridotte a 5 (ha) per boschi su pendenze superiori al 30%. Per boschi cedui di estensione superiore a 10 (ha) e fino a 50 (ha) sono consentite ulteriori tagliate per anno silvano, non contigue, di superfici non maggiori di 10 (ha), ridotte a 5 (ha) per boschi su pendenze superiori al 30%, in base ad una calendarizzazione progettuale degli interventi. Nel caso di interventi di taglio calendarizzati per superficie fino a 50 (ha), da realizzarsi per tagliate ciascuna delle quali nella misura massima di 10 (ha) per anno silvano, la contiguità tra le tagliate è interrotta con il rilascio di aree boscate di superficie irregolari, cosiddette "a macchia di leopardo" pari alla superficie di intervento, da utilizzarsi, trascorsi almeno 3 anni dall'epoca di taglio della sezione contigua.
2. La gestione dei boschi di proprietà privata, compresi quelli di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di superficie superiore a 50 (ha) e quella degli Enti Pubblici deve attuarsi secondo le previsioni di cui all'art. 7 della L.R. 45/2012.
3. Sono soggetti a mera comunicazione al competente Settore regionale ed al Comando Provinciale C.F.S. competente per territori i tagli relativi ai boschi cedui di estensione fino a 2 (ha).
4. La comunicazione per interventi di taglio su superfici inferiori a 2 (ha) deve indicare:
  - a) Estremi per la individuazione del bosco (Comune, località, estremi catastali);
  - b) Generalità e residenza del proprietario o possessore e relativo titolo;
  - c) Generalità e residenza del richiedente;
  - d) Generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio;
  - e) Data di inizio del taglio;
  - f) Data dell'ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella;
  - h) Relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato per gli interventi di taglio ricadenti nelle aree comprese in Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ecc.), da redigere secondo il Disciplinare approvato con D.G.R. 604 del 27 giugno 2005 e Regolamento n. 16 del 6 novembre 2009.
5. In ogni caso le tagliate sono consentite, attraverso espressa asseverazione in ordine alle caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali siano tali da escludere danni di natura idrogeologica e ambientale.
6. Gli interventi selvicolturali di cui al comma 1 nonché per ogni intervento di taglio di ciascuna annata silvana sono consentiti, previa presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività al Settore Regionale competente, di seguito denominata "SCIA", in base all'art. 19 della legge 241/90, da rendere, da parte dell'interessato, nelle forme e modalità stabilite dalle norme vigenti, e corredata da progetto di taglio redatto da tecnici abilitati all'esercizio di tale funzione ed iscritti nei rispettivi albi professionali, che evidenzia:
  - i. le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;
  - ii. la compatibilità idrogeologica e ambientale dell'intervento;
  - iii. che gli interventi selvicolturali previsti rientrano tra quelli "non soggetti ad autorizzazione" di cui all'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
7. Prima dell'avvio delle operazioni di taglio deve essere inviata la dichiarazione di inizio lavori, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Settore regionale, con l'indicazione della Direzione dei Lavori, se non già indicata nel progetto di taglio presentato, corredata di dichiarazione di responsabilità da parte del progettista, sulla sussistenza delle condizioni di veridicità, compatibilità ambientale e forestale rispetto agli interventi progettati.

8. La mancata comunicazione della nomina del Direttore dei Lavori, ai sensi del comma precedente, rende invalida la "SCIA".
9. I competenti Uffici Regionali possono dettare eventuali prescrizioni necessarie alla tutela del bosco e alla migliore esecuzione dei lavori .
10. I preposti Uffici Regionali restano incaricati degli accertamenti circa le dichiarazioni rese, attivando, in caso di carenza dei requisiti, le procedure previste ai commi 3 e 6 del citato art. 19 della 241/90.
11. La SCIA attivata, salvo diversa disposizione regionale, si intende valida per l'anno silvano in corso alla data di presentazione e per quello successivo.
12. Il taglio di prima ceduzione degli eucalipteti è equiparato al taglio di un ceduo.
13. I boschi dei Comuni e degli Enti pubblici devono essere utilizzati da imprese boschive iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 15 della L.r. 45/2012.  
Nel caso dei boschi dei Comuni e degli altri Enti pubblici il progetto dovrà contenere Atto deliberativo di approvazione da parte dell'Ente proprietario.
14. Nel caso di boschi cedui ricadenti all'interno di aree protette, le segnalazioni "SCIA" ed i relativi progetti dovranno contenere l'espressa parere positivo degli Enti gestori.

### **Art. 6**

#### **Comunicazione e segnalazione certificata inizio attività (SCIA)**

1. Chiunque intenda sottoporre ad utilizzazione boschi cedui o procedere a tagli di diradamento, sfolli, operazioni di spollonatura e spalcatura, deve presentare al Settore regionale competente una SCIA, in formato cartaceo o elettronico a mezzo pec, corredata di progetto di taglio se trattasi di superficie di taglio maggiore o uguale a 2 (ha) ed inoltre corredata degli elaborati progettuali definitivi e degli elementi conoscitivi, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento, nonché della dichiarazione di responsabilità da parte del progettista e della Direzione lavori che gli interventi previsti in progetto risultano assolutamente compatibili con lo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti forestali e rientrano tra quelli "non soggetti ad autorizzazione" di cui all'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
2. Se trattasi, invece, di tagli che interessano superfici inferiori a 2 (ha) l'interessato deve darne mera comunicazione in tempo utile, in formato cartaceo o elettronico a mezzo pec e su apposita modulistica, al competente Settore regionale ed al Comando Provinciale C.F.S. competente per territorio, con indicazione della data di inizio dei lavori. La comunicazione deve essere inviata ai soggetti indicato entro il termine di almeno quindici giorni prima dell'avvio delle operazioni, al fine di consentire al Settore regionale competente di adottare eventuali prescrizioni.
2. La comunicazione per interventi di taglio su superfici inferiori a 2 (ha) deve indicare:
  - a) Estremi per la individuazione del bosco (Comune, località, estremi catastali);
  - b) Generalità e residenza del proprietario o possessore e relativo titolo;
  - c) Generalità e residenza del richiedente;
  - d) Generalità e residenza del soggetto esecutore del taglio;
  - e) Data di inizio del taglio;
  - f) Data dell'ultimo taglio avvenuto sulla medesima particella;
  - h) Relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato per gli interventi di taglio ricadenti nelle aree comprese in Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ecc.), da redigere secondo il Disciplinare approvato con D.G.R.604 del 27 giugno 2005 e Regolamento n.16 del 6 novembre 2009.
3. A lavori ultimati e per interventi di taglio su superfici maggiori di 2 (ha) deve essere presentata al Settore regionale competente, il "Certificato di regolare esecuzione", a cura del Direttore dei Lavori; per interventi di taglio interessanti superfici inferiori ad 2 (h), deve essere presentata apposita dichiarazione di fine lavori, con l'indicazione della massa legnosa utilizzata, ripartita per assortimenti legnosi, a cura del proprietario del bosco o di altro soggetto che ne abbia titolo.
4. Nell'ambito della comunicazione di taglio, i proprietari di boschi con superfici accorpate maggiori di 2 (ha) non possono frazionare l'estensione della superficie da sottoporre a taglio, in più sezioni di taglio, nell'arco temporale della medesima stagione silvana.

### **Art. 7**

#### **Sfolli e diradamenti**

1. Nei boschi cedui, i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti conformemente a quanto stabilito nel precedente art. 6, in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno.
2. Gli sfolli e i diradamenti nei boschi cedui devono prelevare oltre ai polloni morti, aduggiati, deperienti e malformati, non più del 20% dei polloni in buone condizioni vegetative.

### **Art. 8 Cedui matricinati**

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 50 matricine per ettaro, a eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30 per ettaro.
2. Le matricine vanno scelte, in fase di esecuzione degli interventi, fra le specie principali che compongono il ceduo. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate al fine di tutelare la biodiversità.
3. Delle matricine prescelte almeno il 50% devono avere età minima pari al doppio del turno, fatto salvo che non sia presente un sufficiente numero di soggetti idonei per condizioni fitosanitarie e di sviluppo. I rimanenti, allievi, sono scelti fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni di migliore portamento e sviluppo. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.
4. Nei boschi con pendenze dal 70% al 100%, il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 30 a 50 per il castagno e da 50 a 70 per le altre specie.

### **Art. 9 Cedui composti**

1. Si definiscono composti i boschi cedui in cui, prima del taglio, sono presenti almeno 50 matricine per ettaro di età pari o superiore a tre volte il turno minimo.
2. Il numero delle matricine da riservare al taglio deve essere di almeno 120 per ettaro, di cui 60-70 dell'età del turno del ceduo (allievi) e 50-60 ripartite fra le classi di età multiple del turno in ordine decrescente rispetto all'età stessa.
3. Le matricine vanno scelte, durante l'esecuzione del taglio, fra le specie che compongono il ceduo dando preferenza alle querce sempreverdi e caducifoglie ed al faggio. In ogni caso le specie sporadiche vanno salvaguardate e, se ne hanno i requisiti, contabilizzate come matricine. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.

### **Art. 10 Cedui senza matricine**

1. Nei boschi cedui puri di robinia, nocciolo, pioppo, salice ed eucalipto non è obbligatoria la riserva di matricine.
2. Nei boschi misti di robinia sono rilasciate matricine appartenenti alle altre specie forestali presenti secondo i criteri di cui all'art.8.
3. Nei cedui puri di castagno, con presenza diffusa e virulenta del cancro corticale, il Settore regionale competente può autorizzare il taglio raso senza riserva di matricine.

### **Art. 11 Modalità dei tagli**

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua.

**Art. 12****Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali**

1. I boschi cedui situati in zone soggette a rischio, specie se incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, debbono essere assicurate le dovute cure colturali e utilizzati a ceduo matricinato e a ceduo a sterzo.
2. Sui versanti soggetti a rotolamento di massi ed incombenti su centri abitati e vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 m nella porzione inferiore della pendice.
3. Ove si tratti di aree a rischio idrogeologico classificato secondo le norme PAI come R4, l'esbosco deve essere effettuato con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti a evitare rottura del cotico erboso, asportazione della lettiera e sentieramento, in modo da impedire l'insorgere di fenomeni di dissesto.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, le dimensioni della singola tagliata devono essere commisurate alla pendenza del versante.

**Art. 13****Disposizioni per progetti di taglio in ambito ai Piani di Gestione, Piani dei Taglio e Programmi Comunitari**

1. La segnalazione certificata di inizio attività – SCIA - di cui all'art.19 della 241/90 è prevista, altresì, per le attività selvicolturali di ciascuna stagione silvana, programmate nell'ambito dei Piani di Gestione o dei Piani dei Tagli già approvati dalla Regione, da rendere, da parte dell'interessato e nelle forme e modalità stabilite dalle norme, a corredo degli elaborati progettuali contenenti gli elementi conoscitivi secondo la modulistica allegata. E' prevista altresì la dichiarazione di responsabilità da parte del progettista e della Direzione lavori in ordine al fatto che gli interventi previsti in progetto risultano compatibili con lo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti forestali e rientrano tra quelli "non soggetti ad autorizzazione" di cui all'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 . Le preposte strutture regionali restano incaricate degli accertamenti circa le dichiarazioni rese, attivando, in caso di carenza dei requisiti le procedure previste ai commi 3 e 6 del citato art. 19 della 241/90.
2. Nelle more della redazione dei Piani di Gestione o dei Piani dei Tagli da parte dei soggetti pubblici e privati, allorché sia dimostrato il formale avvio delle procedure di incarico per la pianificazione, è consentita l'approvazione di un progetto di taglio all'anno solo se concluso e collaudato quello dell'anno precedente.
3. La segnalazione certificata di inizio attività – SCIA - di cui all'art.19 della 241/90 è prevista altresì, per i progetti già approvati e finanziati dalla Regione a valere sulle Misure forestali del Programma Comunitari di Sviluppo Rurale, quindi valutati compatibili già in fase di istruttoria preliminare con gli aspetti di tutela idrogeologica e forestale, da rendere, da parte dell'interessato, nelle forme e modalità stabilite dalle norme, e corredata dagli elaborati progettuali contenenti gli elementi conoscitivi secondo la modulistica allegata al presente Regolamento. E' prevista altresì la dichiarazione di responsabilità da parte del progettista e della Direzione lavori che gli interventi previsti in progetto risultano compatibili con lo stato fisico, strutturale e vegetazionale dei popolamenti forestali e rientrano tra quelli "non soggetti ad autorizzazione" di cui all'art. 149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Le preposte strutture regionali restano incaricate degli accertamenti circa le dichiarazioni rese, attivando, in caso di carenza dei requisiti le procedure previste ai commi 3 e 6 del citato art. 19 della 241/90.

**Art. 14****Sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, in relazione alle singole fattispecie, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 37 della L.R. 12 ottobre 2012 n. 45, fatta salva l'applicabilità di ulteriori sanzioni e pene previste da altre norme statali e regionali. In particolare, per le attività svolte senza presentazione della SCIA trova applicazione la sanzione prevista nell'art. 37, comma 1, lett. i) della l.r. 45/2012; per le attività svolte senza presentazione della comunicazione trova applicazione la sanzione prevista nella lett. j) del medesimo articolo. In entrambi i casi, la sanzione è rapportata all'entità ed alla gravità della infrazione, anche in relazione alla superficie interessata. Nel caso in cui l'attività produca un danno ai sensi del comma 2 del medesimo

articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è rapportata al danno causato, anche tenendo conto della massa legnosa ritratta in assenza di autorizzazione o comunicazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.a) della L.R. 20/2014, la Regione Calabria è titolare delle funzione di polizia amministrativa nella materia, mentre le competenze amministrative in materia di sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari sono attribuite al competente Settore regionale "Foreste, Forestazione, politiche della montagna, difesa del suolo e bonifica".

#### **Art. 15**

##### **Tariffario per diritti di segreteria ed istruttori**

1. L'attivazione delle procedure amministrative di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione delle tariffe per diritti di segreteria e diritti di istruttoria previste all'art. 41 della L.R. 45/2012, da corrispondere nella misura e modalità stabilite nell'allegato "E" di cui alla D.G.R. 238 del 20/05/2014.

#### **Art. 16**

##### **Utilizzo dei proventi**

1. Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 45/2012, le risorse derivanti dai proventi di cui agli art.13 e 14, sono acquisite al Bilancio Regionale e destinate prioritariamente ad attività connesse all'applicazione della stessa legge.

#### **Art. 17**

##### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", sostituisce i soli articoli e le parti modificate delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla D.G.R. n.218/2011, per come modificate ed integrate con D.G.R. n. 43/2012, 514/2012 e 238/2014 e precisamente quelle recata dal Capo III "Norme governate a ceduo", art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 nonché il comma 2 dell'art. 51.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 10/06/2015

**OLIVERIO**